

IRAP

Perché occorre escludere dall'imposta i "piccoli imprenditori" privi di "autonoma organizzazione"

In materia di presupposto soggettivo dell'IRAP, il consolidato indirizzo espresso, oramai da molti anni, dalla Corte di Cassazione è quello secondo cui i "piccoli imprenditori", qualora sprovvisti di "autonoma organizzazione", non sono soggetti all'imposta.

Il "piccolo imprenditore" – come definito dai giudici di legittimità – ha una dotazione minimale di beni strumentali e non si avvale, se non occasionalmente, del lavoro altrui. Rientra, quindi, in una categoria "marginale" di soggetti economici per i quali deve valere l'esclusione dal pagamento dell'IRAP.

Tale principio è stato riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria. Tuttavia, ad oggi, il Legislatore non ha ancora dato una esatta definizione di "autonoma organizzazione" e, quindi, spetta al contribuente – in assenza di una specifica soluzione normativa – l'onere di agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento da parte del giudice del requisito dell'"organizzazione minimale di beni strumentali".

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate – pur recependo l'esclusione dall'IRAP per i piccoli imprenditori privi di "autonoma organizzazione" – non ha fornito alcuno strumento operativo che possa dare certezza per individuare quali siano i "piccoli imprenditori" esclusi dall'imposta.

Orbene, essendosi sempre più consolidato l'indirizzo giurisprudenziale – sia di legittimità che di merito – secondo

cui l'imprenditore che lavora da solo e con pochi beni strumentali non deve essere assoggettato ad IRAP, ed al fine di porre fine al rilevante contenzioso in materia, riteniamo che non sia più procrastinabile un intervento legislativo che definisca, normativamente, i "confini" dell'esclusione dall'imposta per tali soggetti.

Al riguardo, per la fattispecie in esame, è utile ricordare, anche, le molteplici analogie che sussistono circa il contenzioso che i "piccoli imprenditori" coltivarono in passato nella vigenza dell'ILOR.

L'aforisma del mese

Sono favorevole alla riduzione delle tasse sotto ogni circostanza, e con qualunque scusa, per ogni ragione, non appena sia possibile. Il motivo è perché credo che il problema centrale non siano le tasse, il problema centrale è la spesa. La domanda è: "come tieni a bada la spesa dello Stato?". L'unico metodo efficace per tenerla a bada è controllare gli introiti dello Stato. Il modo per fare questo è tagliare le tasse.

– Milton Friedman

In tal caso, la sintesi del consolidato indirizzo giurisprudenziale era la seguente:

- 1) il reddito di impresa non era di per sé stesso soggetto ad ILOR, ma lo diveniva se prodotto con un'organizzazione imprenditoriale, essendo, pertanto, esclusa da ILOR l'attività prodotta principalmente con il lavoro personale del titolare;
- 2) inoltre, la definizione di reddito di impresa contenuta nel TUIR, valida ai fini delle imposte sui redditi, non era applicabile "tout court" anche all'ILOR;
- 3) infine, in mancanza di un intervento del Legislatore che qualificasse quali redditi di impresa fossero prodotti in assenza di una organizzazione imprenditoriale minima, tale accertamento spettava al giudice di merito nel singolo caso.

Preso atto di tale consolidato indirizzo dei giudici di legittimità, il Legislatore introdusse, quindi, l'esclusione dall'ILOR per quelle imprese la cui attività fosse organizzata con apporto prevalente del lavoro dell'imprenditore o dei propri familiari, e con un numero di addetti non superiore alle tre unità.

Alla luce di quanto sopra illustrato, la Confederazione ha, da tempo, portato all'attenzione del Legislatore la questione, proponendo l'introduzione di una esplicita previsione normativa volta ad escludere dal pagamento dell'IRAP quegli imprenditori che hanno le caratteristiche definite, più volte, dalla Corte di Cassazione e riconosciute dalla stessa Agenzia delle Entrate.

